

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

CORRISPETTIVI TELEMATICI

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito alla gestione degli acconti compatibilmente con la normativa in materia di scontrino elettronico e registratore di cassa.

RISPOSTA In mancanza di una pronuncia su tale specifico argomento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che, ove ricorra tale ipotesi, nel documento commerciale, deve essere specificato se l'importo è versato dal cliente a titolo di acconto. Successivamente, al momento dell'incasso del saldo, l'esercente deve emettere il documento commerciale, indicando su di esso l'ammontare complessivo dell'operazione e portare in diminuzione, sul medesimo documento, l'ammontare dell'acconto già incassato, determinando per differenza il saldo.

In caso di parità tra ammontare complessivo dell'operazione e ammontare dell'acconto versato, il saldo riportato nel documento commerciale sarà pari a zero.

TICKETS RESTAURANT

DOMANDA Si chiede se le nuove disposizioni in materia di tassazioni dei tickets restaurant siano applicabili anche a quelli erogati nel mese di dicembre 2019 e riferibili al mese di gennaio 2020.

RISPOSTA Con riguardo al trattamento fiscale dei buoni pasto in capo al dipendente, occorre fare riferimento all'art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR - come modificato dalla recente Legge di Bilancio per il 2020 - ai sensi del quale i buoni pasto cartacei debbono essere tassati in capo al dipendente per la parte che eccede i 4 euro, mentre, i buoni pasto in formato elettronico debbono essere tassati in capo al dipendente per la parte che eccede 8 euro. Nel caso in cui i buoni abbiano un valore facciale superiore ai limiti fiscali, l'importo eccedente la soglia costituirà reddito per il lavoro dipendente.

Il momento di tassazione, in capo al dipendente, dell'importo eccedente coincide con il momento della consegna del documento di legittimazione al dipendente, indipendentemente dal momento di effettiva fruizione del servizio. Nell'ambito del reddito di lavoro dipendente, come stabilito dal comma 1 dell'art. 51 del TUIR, vige il c.d. "principio di cassa allargato", in base al quale si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Di conseguenza, in mancanza di una pronuncia da parte dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda le modalità specifiche di applicazione della disciplina così come novellata, si ritiene che nel caso di consegna dei buoni pasto entro il 12 gennaio 2020, restano in vigore i limiti fiscali previsti dalla normativa previgente (5,29 per quelli cartacei, 7 euro per quelli elettronici).



TRASFERTA DEL DIPENDENTE - TASSAZIONE

DOMANDA Si chiede quale sia il trattamento fiscale per la trasferta, fuori dal territorio comunale, del lavoratore dipendente, nel caso in cui sia previsto un rimborso misto.

RISPOSTA Al riguardo, si precisa che l'indennità forfetaria è esclusa dal reddito imponibile fino all'importo di:

- › 46,48 euro al giorno per le trasferte nel territorio nazionale;
- › 77,47, al giorno per le trasferte all'estero.

In caso di rimborso misto (indennità forfetaria e rimborso analitico delle spese di vitto e/o alloggio), l'indennità forfetaria esente è ridotta:

- › 1/3 (30,99 euro per le trasferte nel territorio nazionale e 51,65 euro per le trasferte all'estero) ove vengano rimborsate le spese di vitto oppure le spese di alloggio;
- › 2/3 (15,49 euro per le trasferte nel territorio nazionale e 25,82 euro per le trasferte all'estero) ove vengano rimborsate le spese di vitto e le spese di alloggio.



REGIME FORFETTARIO

DOMANDA Si chiede se un professionista ed un'impresa possano transitare nel regime forfetario dal 2020, pur avendo i requisiti per l'adozione di tale regime dal 2019.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 64/E/2018, ha sancito che, in capo ai piccoli contribuenti (sia professionisti, sia imprese), sussistono due regimi naturali: quello forfetario e quello semplificato. Il soggetto che, pertanto, scelga l'uno o l'altro, non ha alcun vincolo di permanenza triennale nel regime, potendo operare scelte differenti nelle annualità successive, in presenza dei prescritti requisiti. Inoltre, l'eventuale opzione per l'utilizzo del metodo contabile dell'art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 impegna il contribuente solo fin tanto che il medesimo applica il regime semplificato. Di conseguenza, i soggetti in questione potranno aderire al regime forfetario dal 2020, senza incorrere in sanzioni, anche se avevano i requisiti per l'adozione di tale regime dal 2019.

ADOZIONE DEL DAS IN FORMA ELETTRONICA - DEPOSITI COMMERCIALI DI RIDOTTE DIMENSIONI

DOMANDA Si chiede se, per i depositi commerciali di ridotte dimensioni, sussista l'obbligo di adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica.

RISPOSTA Al riguardo, si precisa che il T.U.A (D.lgs. n. 504 del 1995), prevede due tipi di documento di accompagnamento:

1. il documento di accompagnamento accise (D.A.A), di cui all'art. 10 del D.Lgs. 504 del 1995, che accompagna la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa;
2. il documento di accompagnamento semplificato (D.A.S.), di cui all'art. 12 del D.Lgs. 504 del 1995, che accompagna i prodotti che hanno già assolto il debito di accisa, nel tragitto dal deposito di stoccaggio fino al luogo di consegna.

Ciò premesso, si sottolinea che le norme che disciplinano la materia (art. 11 del D.L. n. 124 del 2019 e art. 1 del D.L. n. 262 del 2006) non prevedono esclusioni soggettive: in tutte le ipotesi in cui, in base alla normativa vigente, un esercente un deposito commerciale, quale sia la sua dimensione, deve emettere un documento di accompagnamento, tale documento, a decorrere dalla data stabilita nel provvedimento normativo, dovrà essere adottato in formato elettronico.

CORRISPETTIVI TELEMATICI

DOMANDA Si chiede di sapere se è corretto, per un contribuente, emettere dal 1° gennaio 2020 solo fatture elettroniche, invece di certificare e trasmettere telematicamente i corrispettivi.

RISPOSTA Con la risposta n. 149 del 2019, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura. Peraltro, l'art. 1 del DM 7 dicembre 2016 dispone che non sussiste l'obbligo di rilasciare il documento commerciale, nel caso in cui venga emessa la fattura, sia se l'emissione avvenga su richiesta del cliente, sia se effettuata su base volontaria.

Pertanto, in conclusione, l'emissione della fattura cartacea o elettronica fa venire meno l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi.

